

Bozza di contratto presentata dalla Fipe al Sindacato il 12/12/2006

Il Sindacato piemontese dei giornalisti ha presentato ai propri iscritti, l'8 gennaio, la proposta di contratto ricevuta dalla Fipeg (la Federazione piccoli editori di giornali locali, a cui aderiscono circa 50 testate in Piemonte e una ventina nel resto d'Italia).

A differenza dei due precedenti accordi Fipe-Stampa Subalpina, che si limitavano a "calmierare" le retribuzioni frenandone la progressione rispetto al contratto nazionale, il nuovo documento costituisce un contratto separato, che esclude per i giornalisti dell'editoria locale (anche per quelli già precedentemente assunti) la futura applicazione del contratto nazionale giornalistico.

Viste le proposte contenute nel testo della Fipeg (8 anni di formazione prima del raggiungimento dello status di redattore ordinario; 1.160 euro netti di stipendio dopo quegli 8 anni; ferie sotto i minimi di legge; abolizione delle rappresentanze sindacali nei giornali con meno di 5 giornalisti articolo 1; licenziabilità ai 60 anni; eliminazione degli straordinari festivi e notturni) i presenti hanno chiesto al Sindacato di respingere il testo come irricevibile.

Di seguito i principali articoli del testo proposto dalla Fipeg, commentati.

In nero, le nostre note agli articoli più significativi

Le Società Editrici - o Editori - di giornali e periodici a diffusione locale aderenti alla F.I.P.E.G. applicheranno ai giornalisti propri dipendenti il contratto di lavoro giornalistico come di seguito definito.

Il presente accordo avrà validità quinquennale per la parte normativa e triennale per la parte retributiva.

In assenza di disdetta da parte di una delle parti contraenti da notificarsi con lettera raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.

COMMENTO: il Sindacato dei giornalisti ha già oggi grosse difficoltà a contrattare con gli editori il rinnovo dei contratti nazionali una volta scaduti, come dimostra la vertenza del 2006 (dove pure il Sindacato ha avuto l'appoggio del Governo, dei colleghi, di numerose giornate di sciopero e tutta la visibilità concessa da annunci su radio, tv e quotidiani nazionali).

E' immaginabile che al momento del rinnovo di un contratto separato, destinato ai soli giornali locali, con pochissimi giornalisti contrattualizzati per testata, la forza dei giornalisti rispetto agli editori sia ridotta a zero: rappresentanze sindacali non più esistenti (il presente contratto le prevede solo per le testate con almeno 5 giornalisti a tempo pieno, cancellazione dell'impegno a pubblicare sui giornali i comunicati sindacali, impossibilità di scioperare (di quanti scioperi nei giornali locali siete a conoscenza, a memoria d'uomo?); interesse dei grandi media e del Governo per la questione pressoché nulli. Il contratto non sarebbe in futuro rinnovabile, se non alle condizioni stabilite unilateralmente dagli editori.

Il contratto nazionale Fnsi-Fieg prevede a questo scopo una "indennità di vacanza contrattuale" (a contratto scaduto, se le parti non si accordano, gli stipendi sono automaticamente aumentati, sino al raggiungimento di un accordo), cosa che garantisce i giornalisti quando, come avviene nell'ultimo rinnovo, gli editori semplicemente si rifiutino di iniziare le trattative. Questo strumento non è qui previsto.

ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA

Art. 5 (confronta con articolo 3 del contratto Fnsi-Fieg)

All'atto dell'assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 12 mesi.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

COMMENTO: il periodo di prova è qui di 12 mesi, contro i 3 di Fieg e Aer-Anti-Corallo (e il limite legale massimo generalmente convenuto in 6 mesi).

ORARIO DI LAVORO

Art. 6 (confronta con articolo 7 del contratto Fnsi-Fieg)

Per i giornalisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso come da comma seguente.

Al fine di realizzare il migliore assetto organizzativo e produttivo nelle redazioni delle testate locali, in relazione alle

caratteristiche particolari delle singole testate può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore, giornalisti o per essi il fiduciario di redazione ove eletto, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata su quattro/sei giorni lavorativi della settimana.

COMMENTO: la formulazione sul contratto nazionale dice: “Per i giornalisti professionisti di cui all’art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni”.

“...la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana... In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell’arco massimo di 10 ore”.

Il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale, ovvero a due mezza giornate.

COMMENTO: La possibilità di concedere non un secondo giorno intero di riposo ma invece due mezza giornate non esiste sul contratto nazionale. Sul contratto nazionale è inoltre specificato che l'altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale “non può coincidere con una festività”. La precisazione, qui scomparsa, appare importante.

Le ore di lavoro straordinario, nell'ambito dei limiti concordati con l'editore, devono essere richieste e certificate dal direttore.

COMMENTO: sul contratto nazionale si legga anche che “le ore di lavoro straordinario non possono, di norma, superare le 22 ore mensili” e che l’orario degli straordinari richiesti “dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all’interessato”. Manca anche la frase “Qualora si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell’organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l’osservanza dell’orario di lavoro”.

COMMENTO: non sono qui previsti gli straordinari domenicali, festivi, notturni (previsti invece da tutti gli altri contratti: Fieg, Aer-Anti-Corallo e Uspi).

RAPPORTI PLURIMI

Art. 7 (confronta con articolo 8 contratto nazionale Fnsi-Fieg)

Al giornalista non assunto a tempo pieno, al quale viene richiesta, in costanza di rapporto, la prestazione esclusiva, è dovuto un superminimo non inferiore al 10% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.

COMMENTO: la Fipeg prevede la possibilità di assumere un giornalista part time e di impedirgli, con una cinquantina di euro mensili (il superminimo è per il contratto nazionale del 13%, ed è calcolato su tutt'altre basi) di scrivere per qualunque altra testata. Nel restante orario il giornalista dovrà quindi presumibilmente reinventarsi muratore, autista, meccanico...

Il giornalista è tenuto a comunicare formalmente all'azienda qualsiasi rapporto editoriale assunto o in atto.

COMMENTO: questa frase non esiste sul contratto nazionale. Non è ben chiaro in virtù di quale principio l'editore abbia diritto di ricevere informazioni sul giornalista anche quando le collaborazioni non siano oggetto di concorrenza (l'editore comunica forse le sue altre attività economiche?).

POTERI DEL DIRETTORE

Art. 9 (Confronta con articolo 6 del contratto Fnsi-Fieg)

E' scomparsa, rispetto al contratto nazionale, la frase “Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo del giornale sono integralmente comunicati dall’editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore. Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.”

I giornalisti perdono il diritto ad essere informati della linea editoriale del giornale.

QUALIFICHE PROFESSIONALI E MINIMI DI STIPENDIO

Art. 10 (Confronta con articoli 10 e 11 del contratto Fnsi-Fieg)

I minimi di stipendio, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione,

spettanti ai redattori dei giornali e periodici di informazione a diffusione locale aderenti alla F.I.P.E.G. sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto (allegato A) per le seguenti categorie:

- a) redattore in formazione;
- b) praticante;
- c) redattore di prima nomina con meno di 48 mesi di anzianità professionale;
- d) redattore con oltre 48 mesi di anzianità professionale;
- e) capo servizio.

E' considerato capo servizio il redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo e contemporaneamente abbia alle proprie dipendenze tre o più redattori ex art. 1, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo servizio;

f) capo redattore.

E' considerato capo redattore il redattore al quale sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione.

COMMENTO: le qualifiche professionali sono ridotte rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Riportiamo di seguito le qualifiche originarie:

- a) redattore di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità professionale);
- b) redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;
- c) vice caposervizio; nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice caposervizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice caposervizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;
- d) caposervizio; è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. E' considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicitari a tempo parziale;
- e) vice caporedattore; nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice caporedattore espleta anche le mansioni di caposervizio;
- f) caporedattore; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Art. 11 (Confronta con articolo 13 del contratto Fnsi-Fieg)

Ai giornalisti di cui all'art. 10, punti d) e) f) spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di 5 scatti.

Tale maggiorazione sarà pari al 2 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza.

COMMENTO: la progressione parte qui dal livello del redattore con oltre 48 mesi di anzianità professionale (dopo 24 mesi di formazione lavoro, altri 24 di praticantato, circa un anno di tempo necessario per le prove scritte ed orali dell'esame di Stato, altri 48 mesi di ruolo come redattore di prima nomina): dunque dopo circa 9 anni di formazione; escludendo, si badi, i circa 5-10 anni di abusivato che caratterizzano qualsiasi carriera normale all'interno dei giornali).

Il contratto nazionale fa invece partire la progressione dopo praticantato, esame e 18 mesi di prima nomina (circa tre anni e mezzo).

Sul contratto nazionale gli scatti sono inoltre 13 (nei giornali locali già ridotti a 8 dal vigente accordo Fipe) e tutti del 6% (ridotti al 2% nei giornali locali aderenti alla Fipe). (Aer-AntiCorallo ne prevede 6 del 3%).

La proposta della Fipe è di ridurli a 5 e renderli triennali (sono attualmente biennali). Inoltre il 2% triennale viene calcolato sul minimo di stipendio, mentre nel contratto nazionale il 6% biennale è calcolato sul "minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza".

NOTA BENE: è scomparso dal testo l'articolo 12 del contratto nazionale, che regolamenta il lavoro dei corrispondenti.

CESSIONE DI ARTICOLI

Art. 12 (Confronta con articolo 14 del contratto Fnsi-Fieg)

La cessione di articoli e servizi a terzi, può avvenire soltanto previa autorizzazione dell'autore. Per le cessioni onerose potrà essere concordato un equo compenso con il giornalista interessato.

Non è considerata cessione di articoli l'utilizzazione degli stessi da parte della editrice di cui il giornalista sia dipendente.

COMMENTO: il compenso è nel contratto nazionale specificato. Ecco come: "La cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata della utilizzazione ad un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile. Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a L. 15.000 (euro 7,75) per articolo".

TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 13 (Confronta con articolo 15 del contratto Fnsi-Fieg)

I redattori e giornalisti previsti all'art. 10 hanno diritto, nel mese di dicembre, ad una tredicesima mensilità, l'ammontare della quale dovrà essere pari a una mensilità, compresi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.

COMMENTO: nel contratto nazionale la tredicesima è calcolata sui "trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile"; a partire, anche in questo caso, da una base già di per sé più alta. (Aer-Anti-Corallo prevede anch'essa 30 ventiseiesimi).

INDENNITA' REDAZIONALE

Art. 14 (Confronta con articolo 16 del contratto Fnsi-Fieg)

Ai giornalisti professionisti sarà corrisposta al 30 giugno una indennità redazionale pari a:

- Redattore di prima nomina	500,00
- Redattore con oltre 48 mesi di anzianità professionale	550,00
- Capo servizio	600,00
- Capo redattore	650,00

COMMENTO: le quattro cifre di cui sopra sono pari, sul contratto nazionale, rispettivamente a 567, 800, 921 e 1.034 euro

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Art. 16 (Confronta con articolo 19 del contratto Fnsi-Fieg)

Il giornalista che nelle festività predette è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, in aggiunta alla normale retribuzione;

COMMENTO: questa la formulazione sul contratto nazionale: "Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:

- quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80% oltre al normale compenso per il lavoro domenicale".

Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera.

COMMENTO: di retribuzione non si parla più. Se l'opera è prestata per esigenze di redazione (frequenti nei settimanali, che hanno un giorno fisso di uscita che non guarda al calendario delle festività), questa è evidentemente da intendersi volontaria. La formulazione originaria dell'articolo recita sul contratto oggi in vigore: "Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260%".

Art. 17 (Confronta con nota all'articolo 19 del contratto Fnsi-Fieg)

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera la domenica ha diritto, salvo quanto disposto nel comma 9 dell'art. 6, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

COMMENTO: la domenica è dunque pagata come un qualsiasi altro giorno della settimana. Questa invece la formulazione per i giornalisti che hanno applicato il contratto nazionale: “Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo. La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.”

NOTA BENE: E' scomparso rispetto al contratto nazionale l'articolo 32 (“Mutamento di mansioni. Trasferimento”). Ecco quello che prevedeva, che qui viene invece cancellato:

Il giornalista chiamato a sostituire temporaneamente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente all'applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capiservizio e capiredattori da parte dei vice.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle precedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.

FERIE - PERMESSI STRAORDINARI - ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI Art. 19 (Confronta con articolo 23 del contratto Fnsi-Fieg)

I giornalisti dipendenti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito come di seguito specificato:

- venti giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;
- ventitré giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale superiore a 5 anni e fino a 20 anni;
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale superiore a 20 anni.

COMMENTO: i tre periodi di ferie previsti per queste figure dal contratto nazionale sono rispettivamente di 26, 30 e 35 giorni lavorativi (ma l'anzianità è per l'ultimo scalino di 15 anni, non di 20).

Successivamente alla stipula, tuttavia, una norma comunitaria ha imposto un minimo di quattro settimane di ferie retribuite per tutti i lavoratori dell'Unione europea.

Il decreto legislativo 4 aprile 2003 n.66 (attuazione delle direttive comunitarie su alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) prevede all'art.10 che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane” e che “il predetto minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Chi ha scritto questo articolo, evidentemente, non conosce la norma: l'articolo del contratto sarebbe fuori legge.

Completamente cancellata anche la parte che normava i permessi (evidentemente aboliti, nonostante siano per un lapsus rimasti nel titolo dell'articolo): “Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all'anno. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell'anno di competenza potranno essere recuperati nell'anno successivo. Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista”.

MATRIMONIO E MATERNITA' Art. 21 (Confronta con articolo 24 del contratto Fnsi-Fieg)

Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto, in occasione delle prime nozze, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.

COMMENTO: i giornalisti “normali” hanno diritto a 20 giorni. Se si lavora in un giornale locale, ne basteranno 15 (d'altronde, con le retribuzioni qui proposte, dove volete che uno vada?)

MALATTIA ED INFORTUNIO

Art. 22 (Confronta con articolo 25 del contratto Fnsi-Fieg)

In caso di infortunio o malattia riconosciuta al capo redattore, capo servizio, editore con oltre 48 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina, sarà conservato il posto per dieci mesi, con corresponsione della retribuzione intera per i primi quattro mesi di assenza e di metà di essa per i successivi sei mesi.

COMMENTO: ai giornalisti con il contratto giornalistico nazionale è consentito ammalarsi più seriamente: a loro “sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 9 mesi”. Ai giornalisti Fipeg (evidentemente più robusti degli altri) bastano invece sei mesi.

Il diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico di cui sopra cesseranno qualora il giornalista, con più periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 12 mesi consecutivi, un periodo di assenza di 8 mesi.

COMMENTO: anche in questo caso, trattamento di “serie C”: chi fosse in mutua 8 mesi in un anno (non impossibile, in caso di una grave malattia) verrebbe licenziato. Ai giornalisti normali, per ristabilirsi, sono invece lasciati 18 mesi nell'arco di 2 anni (“Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza di 18 mesi”).

Con grande cinismo, la Fipeg chiede l'eliminazione anche di un altro comma. Si tratta del seguente, riportato nel contratto nazionale e qui cancellato: “In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un anno”.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 23 (Confronta con articolo 27 del contratto Fnsi-Fieg)

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

- a) 6 mesi di retribuzione per il capo redattore;
- b) 4 mesi di retribuzione per il capo servizio;
- c) 3 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti.

COMMENTO: come tutto il resto, anche queste indennità vengono tagliate (e badate che la retribuzione mensile è già di per sé di molto inferiore a quella del giornalista con altro contratto: la cifra sarebbe a parità di mensilità comunque inferiore): i lavoratori a cui viene applicato il contratto nazionale hanno infatti diritto a:

“13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;

9 mesi di retribuzione per il vice caporedattore;

8 mesi di retribuzione per il caposervizio;

7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti”

Art. 24 (Confronta con articolo 28 del contratto Fnsi-Fieg)

Il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso devono essere versati entro la fine del mese successivo alla data della cessazione del rapporto.

In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione l'editore verserà al giornalista entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata dal trattamento dovuto.

COMMENTO: anche qui, mentre le condizioni per i giornalisti sono sempre peggiorative, quelle per gli editori vengono migliorate. La formulazione del contratto nazionale prevede che “Il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso devono essere versati non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto. In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'editore, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l'interesse del 12% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata”.

E' scomparsa inoltre la frase “Nota a verbale: entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all'entità del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.”

NOTA BENE: E' stato eliminato l'articolo 29 (“compensi fissi”). Ecco cosa diceva:

“Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelli corrisposti per incarichi che per la

loro stessa natura debbano necessariamente esplicitarsi durante l'orario stesso.

Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entità dei compensi stessi, un'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché un'indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell'art. 27.”

NOTA BENE: con altro gesto di cinismo, è stato completamente cancellato anche l'articolo 31 (“Indennità in caso di morte”). Ecco cosa prevedeva: “Nel caso di morte del giornalista l'editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, un'indennità pari a quelle che sarebbero spettate al giornalista in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso). In mancanza delle persone indicate nel comma precedente l'indennità sarà attribuita secondo le norme della successione”.

LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Art. 26 (Confronta con articolo 32 del contratto Fnsi-Fieg)

Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale, ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso.

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione di evidente incompatibilità con la sua dignità.

COMMENTO: è stata eliminata l'indennità. Il contratto nazionale infatti dice “...questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso)”.

LIMITI DI ETÀ' Art. 33 (Confronta con articolo 32 del contratto Fnsi-Fieg)

Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso.

COMMENTO: nuova eliminazione dell'indennità. Il contratto nazionale infatti ha per questo articolo un diverso finale, che recita “...ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).”

L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età, oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale complessiva utile di 40 anni.

COMMENTO: I giornalisti dei giornali locali dovranno aspettare la pensione stando 5 anni senza stipendio? La riforma pensionistica ha mutato la situazione: nel regime vigente fino al 2013, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia vengono infatti progressivamente elevati a 65 anni; a tal fine il contratto nazionale prevede che:

“L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari. Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato:

- al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004;
- al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005;
- al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007;
- al 65° anno di età per i periodi successivi”.

Non è così per i contrattualizzati Fipeg.

FIDUCIARIO Art. 28 (Confronta con articolo 34 del contratto Fnsi-Fieg)

La tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 03/02/1963 n. 69 e lo Statuto dei lavoratori) può essere demandato ad un fiduciario nelle redazioni composte da

oltre cinque redattori assunti ex art. 1.

COMMENTO: è stata eliminata la frase “se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione”, sostituita con quella che recita, come letto sopra, “La tutela può essere demandata ad un fiduciario nelle redazioni composte da oltre cinque redattori assunti ex art. 1”. Alzi la mano chi lavora in un giornale con 5 giornalisti assunti a tempo pieno ex articolo 1.

Di fatto, la rappresentanza sindacale è abolita.

Tra i compiti del fiduciario è stato eliminato il seguente: “d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione – con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) – anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista”.

Sono state eliminate anche le seguenti frasi:

“In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l’editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia” (curioso: il giornalista è tenuto a comunicare per iscritto all’editore l’elenco delle sue collaborazioni esterne al giornale; questi, per contro, gli toglie l’informazione sullo stato di salute dell’azienda in cui, insieme, lavorano);

“Si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione”;

“I componenti del comitato di redazione e i fiduciari non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione regionale di stampa”.

RESPONSABILITA'

Art. 30 (articolo non esistente sul contratto nazionale)

Ai sensi della vigente legislazione sulla stampa, per i reati commessi col mezzo della stampa sono penalmente responsabili l'autore dell'articolo o del servizio incriminato e il direttore responsabile.

Sono invece civilmente responsabili in solido, l'autore dell'articolo o del servizio incriminato, il direttore responsabile e l'editore o proprietario della pubblicazione.

Per quanto non compreso nel presente articolo, valgono le leggi vigenti in materia.

COMMENTO: l'articolo, sostanzialmente inutile (non compare sul contratto nazionale), ribadisce quanto previsto dalla legge. Il suo posizionamento all'interno del contratto tra giornalista ed editore sembra però voler ribadire che l'editore potrebbe chiedere al giornalista di pagare di tasca propria le condanne derivategli dall'esercizio della professione.

Lo stipendio scende ai livelli dei lavori senza alcuna responsabilità, ma responsabilità civile e penale è contemporaneamente accresciuta, evidenziata.

UTILIZZO DEI SISTEMI VIDEOEDITORIALI

Art. 31 (Confronta con articolo 42 del contratto Fnsi-Fieg)

Nella organizzazione del lavoro il giornalista è impegnato ad utilizzare ogni nuovo mezzo tecnico per la redazione, la realizzazione completa dei propri articoli e servizi compreso l'utilizzo delle fotocamere digitali, la videoimpaginazione, lavorando anche sul materiale fornito dalle fonti di informazione interne ed esterne all'azienda e intervenendo nell'intera fase della video-impaginazione.

COMMENTO: l'articolo è nel contratto nazionale molto meglio sviluppato. Parla tra l'altro di investimenti tecnologici, addestramento del personale, ambiente di lavoro, tutela della salute... tutti concetti di cui si è persa qui la traccia. La Fipeg si limita a rimarcare che il giornalista deve utilizzare le tecnologie dell'azienda (senza formazione?), deve saper videoimpaginare e deve utilizzare la macchina fotografica. E' dunque corrispondente, fotografo, redattore e grafico; tutto questo per 1.100 euro mensili.

REDATTORI IN FORMAZIONE

Art. 32 (Confronta con allegato O al contratto Fnsi-Fieg)

Le aziende editrici di giornali e periodici di informazione locale aderenti alla F.I.P.E.G. possono procedere alla stipula di contratti di formazione per un periodo concordato fra le parti.

I contratti di formazione si stipulano con soggetti di età compresa fra i 18 ed i 32 anni. Il contratto di formazione non può superare la durata di 24 mesi.

COMMENTO: si richiama qui una vecchia possibilità allegata al contratto nazionale, con la differenza che mentre secondo la lettera del contratto nazionale il contratto di formazione e lavoro può essere *trasformato* in praticantato (si veda l'articolo 34 della legge 69/1963, consultabile su <http://www.odg.it/barra/leggi/leggeordine.htm>), la Fipeg vuole *prima* la formazione e lavoro (24 mesi, tra l'altro, invece dei 12 previsti dal contratto Fieg-Fnsi) e *a seguire* altri 24 mesi di praticantato. In pratica, tipicamente dopo aver già fatto 5-10 anni di abusivato, il giornalista ne trascorre altri 4 in formazione (quattro anni! In quattro anni il Politecnico sforna un ingegnere nucleare!).

Ad ogni modo, anche questa proposta appare fuori legge: i contratti formazione e lavoro sono infatti stati aboliti dalla legge Biagi (D.Lgs.276/03), semplicemente non esistono più.

Chi ha scritto la bozza Fipeg non sa qui di cosa sta parlando.

PRATICANTI

Art. 33 (Confronta con articolo 35 del contratto Fnsi-Fieg)

Presso i giornali e periodici di informazione locale aderenti alla F.I.P.E.G. possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante per ogni giornalista professionista dipendente, ovvero di un praticante che abbia concluso nella stessa azienda un contratto di formazione, ai sensi dell'articolo precedente. Il periodo di praticantato dura 24 mesi.

COMMENTO: La durata del praticantato è fissata dalla legge istitutiva dell'Ordine (69/1963) in 18 e non 24 mesi. Può essere modificata dal Parlamento, non certo dalla Fipeg.

Ancora una volta, l'estensore di questo testo mostra una preoccupante ignoranza della materia che vorrebbe regolamentare.

I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

a) ad un periodo di prova di durata non superiore a 12 mesi. Il periodo di prova non è richiesto se il praticante ha concluso, nella stessa azienda, un contratto di formazione;

COMMENTO: il periodo di prova è qui di 12 mesi, contro i 3 di Fieg e Aer-Anti-Corallo (e il limite legale massimo generalmente convenuto in 6 mesi). Si noti, tra l'altro, che se fosse possibile il periodo di formazione e lavoro che la Fipeg auspica *precedere* il praticantato, questo sarebbe il secondo periodo di prova dopo i tre mesi precedenti. E durante il periodo di prova si può essere licenziati senza ragione, indennità né previsto (per liberarsi di un dipendente, sarebbe a questo punto sufficiente proporgli il praticantato).

f) ad un periodo di ferie di 17 giorni lavorativi;

COMMENTO: il contratto nazionale ne prevede 20, ma è stato a sua volta superato dalla normativa comunitaria che impone 4 settimane. Questo articolo è, come altri, completamente fuori legge.

Sono stati inoltre eliminati i giorni di permesso per gli esami di Stato. La Fipeg istituisce il praticante, ma questi non è certo di aver diritto a sostenere l'esame: se l'azienda negasse le ferie (che a questo punto sono l'unico istituto che gli permette di assentarsi), il giornalista sarebbe costretto a saltare la sessione.

ASSICURAZIONE E INFORTUNI

Art. 34 (Confronta con articoli 38-39 del contratto Fnsi-Fieg)

Il diritto al trattamento assicurativo sorge, per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa, per gli infortuni che si verificano dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

COMMENTO: è stata eliminata una frase. Questa: "Le aziende garantiranno la copertura assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali ai pubblicitari a tempo pieno con polizza che preveda lo stesso trattamento disposto dal presente articolo".

RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 37 (Confronta con articolo 44 del contratto Fnsi-Fieg)

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente distinti dai servizi redazionali ed individuabili senza possibilità di equivoco, eventualmente anche attraverso la scritta "*inserzione pubblicitaria*" ovvero I.P.

COMMENTO: E' stata eliminata tutta la parte seguente: "Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato. I direttori, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione".

La faccenda dell'indicazione "I.P." non è presente sul contratto giornalistico nazionale, ma è la foglia di fico normalmente usata dai giornali per pubblicare una inserzione a pagamento in forme grafiche ingannevoli. Ecco, a proposito, cosa afferma la legge 49/2005 che ha modificato l'articolo 7 del Dlgs n. 74/1992: Per "pubblicità ingannevole", la legge intende "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente". Secondo l'articolo 4 (primo comma) dello stesso Dlgs n. 74/1992, "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione".

Allegato A

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO IVI COMPRESI IN QUANTO DI RAGIONE LE QUOTE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE PER I GIORNALISTI EX ART. 1, PRATICANTI E IN FORMAZIONE

	<i>parametro</i>	<i>minimo di stipendio (lordo)</i>
Capo redattore	120,00	1.860,00
Capo servizio	110,00	1.705,00
Redattore (oltre 48 mesi anzianità profess.le)	100,00	1.550,00
Redattore 1° nomina (meno di 48 mesi anzianità profess.le)	80,00	1.240,00
Praticante dopo 12 mesi di servizio	60,00	930,00
Praticante	50,00	775,00
Redattore in formazione	50,00	775,00

COMMENTO: Di seguito una simulazione sui compensi previsti dal nuovo contratto Fipeg, che gli editori dei settimanali locali chiedono sia introdotto in sostituzione del contratto nazionale giornalistico.

I compensi, oltre a risultare inferiori a quelli del contratto nazionale Fieg-Fnsi ed al contratto Fipe attuale, risultano più bassi anche dei contratti Uspi e Aer-AntiCorallo.

I calcoli sono della Stampa Subalpina (il Sindacato piemontese dei giornalisti).

Un praticante neo-assunto guadagnerebbe un netto annuo di:

FIPEG : 8.590 euro (circa 660 al mese)

FIEG: 12.029 euro (circa 925 al mese)

FIPE2 : 12.029 euro (circa 925 al mese)

AER-ANTI-CORALLO (radio): 12.454 euro (circa 958 al mese)

AER-ANTI-CORALLO (tv): 12.454 euro (circa 958 al mese)

USPI: 14.579 euro (circa 1.121 mese)

Un redattore di prima nomina guadagnerebbe un netto annuo di:

FIPEG : 12.727 euro (circa 979 al mese)

AER-ANTI-CORALLO (radio): 13.552 euro (circa 1.042 al mese)

USPI: 15.945 euro (circa 1.226 mese)

AER-ANTI-CORALLO (tv): 16.795 euro (circa 1.291 al mese)

FIPE2 : 18.080 euro (circa 1.390 al mese)

FIEG: 18.259 euro (circa 1.404 al mese)

Da notare che la Fipeg prevede di mantenere la qualifica di “redattore di prima nomina” non più per 3 anni ma per 4 anni.

Un redattore ordinario guadagnerebbe un netto annuo di:

AER-ANTI-CORALLO (radio): 13.552 euro (circa 1.042 al mese)

FIPEG : 15.306 euro (circa 1.177 al mese)

USPI: 16.768 euro (circa 1.289 mese)

AER-ANTI-CORALLO (tv): 17.228 euro (circa 1.325 al mese)

FIPE2 : 22.510 euro (circa 1.731 al mese)

FIEG: 22.610 euro (circa 1.739 al mese).

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

L'adeguamento alla nuova normativa contrattuale dei lavoratori dipendenti ai quali, all'atto della entrata in vigore del presente accordo, viene applicato il contratto di lavoro giornalistico Fieg/Fnsi, sarà effettuato secondo i seguenti criteri.

1) Istituti retributivi

All'atto della entrata in vigore del presente contratto saranno garantiti agli attuali dipendenti i trattamenti economici di maggior favore in atto.

Gli importi eccedenti i nuovi minimi contrattuali saranno considerati come maturato economico riconosciuto ad personam. I miglioramenti successivi saranno calcolati sulla base nella nuova normativa contrattuale.

2) Istituti normativi

Tutte le norme del presente contratto collettivo, ad eccezione degli istituti retributivi di cui al precedente punto 1), troveranno immediata applicazione.

COMMENTO: attenzione, è una parte molto importante: anche i giornalisti precedentemente contrattualizzati con l'accordo nazionale o con i protocolli Fipe passano sotto l'ombrello del contratto qui proposto. Gli stipendi non potranno esser loro per legge ridotti, ma la progressione di carriera sarà automaticamente bloccata. Il nuovo contratto rischia di compromettere significativamente la tredicesima, l'indennità redazionale, gli scatti di anzianità, il tfr e la pensione.

Le rappresentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Ccnl, che siano state elette in precedenza, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31/12/2007.

COMMENTO: il contratto prevede che decadano le rappresentanze sindacali (che nei giornali con meno di 5 dipendenti ex articolo 1 non potranno essere rielette): si torna indietro di cento anni.

La trasformazione di eventuali contratti di collaborazione in atto con un contratto di dipendenza ai sensi del presente accordo assorbe ed annulla ogni reciproca rivendicazione. A questo proposito, nella lettera di assunzione e accettazione firmata dalle parti sarà da prevedere una dichiarazione per entrambi liberatoria.

COMMENTO: dulcis in fundo, si rinuncia a qualsiasi rivalsa davanti al giudice del lavoro. L'editore è al sicuro anche dalle eventuali violazioni di legge

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

http://www.stampasubalpina.it/DetailNews.aspx?ID_NEWS=559

<http://www.autonomiasolidarieta.it/news.php?cod=2239>